



COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

08047 - TERTENIA - Via Roma n. 173 - tel. 0782/908020

e-mail: m.carrus@comunetertenia.it PEC: amministrativo@pec.comunetertenia.it

All. A

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI "DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDDI E DI SNACK (DOLCI E SALATI), A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI" PRESSO I LOCALI DEL MUNICIPIO
CIG B42A6548F6

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente affidamento è la concessione del servizio triennale di "distribuzione automatica di bevande calde, fredde e di snack (dolci e salati), a ridotto impatto ambientale, mediante installazione e gestione di distributori automatici" presso i locali del Municipio sito in via Roma n. 173 in Tertenia.

Nel presente documento, con il termine "Concessionario" si intende l'aggiudicatario del contratto di concessione. Il rapporto giuridico intercorrente tra il Concessionario e il Concedente si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.

Potranno avere accesso ai distributori installati dal Concessionario sia i dipendenti della Concedente, sia utenti esterni.

Al momento della pubblicazione del presente l'utenza potenziale calcolabile, tra dipendenti in servizio ed utenza occasionale, si può stimare giornalmente in n. 26 persone.

ART. 2 DURATA

La durata del contratto è di 3 (tre) anni.

Alla scadenza del contratto il Concessionario, previo accordo con il Concedente, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.

ART. 3 AVVIO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il concessionario sarà tenuto a svolgere il servizio nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione dei distributori, a regola d'arte in perfetto stato di funzionamento, entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Il rispetto di tale termine è vincolante, salvo diverso accordo scritto, pena l'applicazione delle penali in caso di ritardo.

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura e spese del Concessionario nel locale indicato dal Concedente.

Il Concessionario dovrà apporre, su ciascun distributore automatico installato una o più etichette riportanti le seguenti informazioni:

1. il nominativo e la ragione sociale dell'impresa;
2. i recapiti telefonici del servizio di assistenza.

In ogni caso, il Concessionario manleva il Concedente dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti; pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Concedente.

Il Concessionario si impegna a:

- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e il ripristino della funzionalità dei distributori automatici;
- eseguire almeno un intervento settimanale di ricarica/rifornimento dei distributori automatici, bevande fredde, calde e snack;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 1 volta la settimana e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno 1 (uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla segnalazione;
- garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione: in tali fattispecie sono da ricomprendere tutti i casi nei quali i distributori non siano pienamente funzionanti come a titolo esemplificativo, la mancata erogazione del resto per esaurimento del contante; qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla segnalazione, il concessionario dovrà provvedere, al massimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, alla sostituzione del distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori;
- eseguire la manutenzione programmata con frequenza non inferiore a 1(uno) intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate;
- garantire l'erogazione dei prodotti minimi indicati nel presente Capitolato.

Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, le seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine; rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta distribuzione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.);
- in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e igienizzazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima pulizia ed il decoro delle stesse.

L'Amministrazione e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.

In caso di disservizi ripetutamente segnalati, l'Amministrazione applicherà le penalità ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato.

Al termine dell'installazione, il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato dei distributori installati, modello, codice della macchina. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazione/modifiche del parco macchine, con la precisazione che i distributori di nuova installazione dovranno possedere caratteristiche tecniche equivalenti a quelli sostituiti.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Il possesso dei requisiti minimi dei prodotti e dei distributori automatici descritti di seguito è necessario e obbligatorio ai fini della completezza dell'offerta. Resta inteso che il Concessionario si impegna ad

osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dalle competenti autorità amministrative in tema di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro ed ogni altra norma applicabile al servizio richiesto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la loro piena funzionalità ed efficienza, continuativamente, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo di durata della concessione.

È a carico del Concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità.

I distributori automatici installati devono corrispondere ai seguenti requisiti minimi:

- essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2020;
- rispondere al requisito minimo di classe energetica A;
- essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- rispettare gli obblighi di comunicazione dei dati dei corrispettivi come previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- essere provvisti di dispositivo "salvavita";
- essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione dei prodotti;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione che consenta un facile prelievo del prodotto e comunque tale da impedire incidenti come il rovesciamento di vivande e/o eventuali contaminazioni;
- essere conforme alle attuali normative sui disabili;
- per i distributori di bevande calde, avere possibilità di regolazione dello zucchero;
- devono essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica ed essere dotati di funzionalità rendi-resto;
- essere predisposti per l'accettazione di monete e di chiavette ricaricabili, su cui viene trasferito il valore delle monete inserite nei distributori ed utilizzate per il pagamento;
- possibilità di ricaricare la chiavetta magnetica direttamente per mezzo del distributore.

Prodotti non alimentari

Tutti i distributori devono prevedere l'erogazione delle bevande con bicchieri e palette biodegradabili: bicchierini in cartoncino laminato, in materiale mater-bi, in polpa di cellulosa e palettine in legno. In alternativa il concessionario potrà proporre altri materiali sempre ecologici o biodegradabili.

Il Concessionario dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità.

Modalità di pagamento

I distributori automatici devono essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica, almeno dai 5 centesimi in su:

- devono erogare il resto e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- devono essere predisposti per il funzionamento a chiave ricaricabile da distributore.

Il concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito tali chiavette che verranno restituite al termine del contratto.

ART. 5 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I distributori automatici dovranno erogare i prodotti elencati nei paragrafi seguenti:

Bevande calde

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti di bevande calde, quale requisito minimo:

- 1) caffè espresso;
- 2) caffè macchiato;
- 3) cappuccino;
- 4) tè al limone;
- 5) cioccolata;
- 6) caffè decaffeinato;
- 7) caffè ginseng.

Bevande fredde

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti di bevande fredde, quale requisito minimo:

- 1) Acqua minerale naturale e acqua minerale addizionata con anidride carbonica in bottiglie PET da 0,50 L in bottiglie di plastica con tappo a vite;
- 2) Bevande fredde a scelta, in lattina o P.E.T. quali, ad esempio, tè, coca cola, limonata, aranciata ecc.
- 3) Succhi di frutta in bottigliette P.E.T. o tetrapak.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Snack dolci e salati

I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti quale requisito minimo:

- 1) Snack dolci come ad esempio biscotti dolci, brioches, cioccolato, merendine o altri snack dolci tradizionali.
- 2) Snack salati, come ad esempio crackers, prodotti da forno, patatine ecc.

I distributori dovranno obbligatoriamente fornire almeno n. 1 prodotto "senza zuccheri/dietetico".

Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e salati.

ART. 6 PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente il nominativo di colui che si rappresenterà con l'Ente per la gestione del servizio.

Il personale che effettuerà il rifornimento o che dovesse venire a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, dovrà:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i. - o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa di appartenenza.

Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si

esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta del Concedente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro

Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In merito a quanto sopra il Concedente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

ART. 7 RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose delle Amministrazioni concedenti sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Sono a carico del Concessionario gli oneri di riparazione di tutti i danni che per negligenza o per qualsiasi altra causa, siano cagionati ai beni di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione concedente è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Il Concessionario dovrà produrre prima dell'avvio del contratto idonee garanzie assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e a cose causati dal Concessionario stesso (o terzi suoi delegati) nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali con il massimale pari ad almeno € 250.000,00.

ART. 8 SICUREZZA SUL LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente prevista ai fini della tutela dei lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza.

L'operatore dovrà in ogni momento su semplice richiesta della Amministrazione Comunale dimostrare di aver provveduto in merito.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale.

L'Aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni, permanenti, di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Conseguentemente l'aggiudicatario curerà l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza dell'Istituzione comunale.

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio. L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Tertenia tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato dovrà fare riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 9 VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE

Il valore della concessione è calcolato sulla base dell'utenza potenziale (n. 26 utenti), del valore medio (costo) di euro 0,60 di ciascun prodotto giornalmente consumato da ciascun utente, della media dei giorni lavorativi annui e/o di apertura del Municipio (n. 250), infine moltiplicato per il numero di anni della concessione (3), detratta l'IVA al 22%, si stima in euro 9.590,00 pari a euro 3.196,67 per anno.

Il valore di cui sopra, da intendersi quale PEF (Piano Economico Finanziario) di massima dato il modesto importo della concessione. Si precisa che tale valore è stato stimato dall'Amministrazione e che la stima ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo l'Amministrazione medesima.

Pertanto, non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio stesso.

Saranno a carico dell'operatore economico concessionario le spese di installazione, manutenzione, pulizia, funzionamento delle apparecchiature installate, compresa l'acqua per la preparazione delle bevande calde.

Il canone d'affidamento come risultante in sede di offerta vincola l'operatore concessionario e dovrà essere versato in un'unica soluzione annuale con scadenza:

1° anno entro 30 giorni dalla stipula del contratto;

anni successivi entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'anno contrattuale precedente.

Il canone sarà dovuto qualunque sia l'andamento economico del servizio.

Il mancato pagamento del canone, trascorsi 60 giorni dalla richiesta da parte della singola Amministrazione, è causa di revoca della concessione. In ogni caso, il Concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere gli importi sopradescritti con gli interessi legali per ritardato pagamento.

Art. 10 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto esclusivamente con riferimento a quanto previsto nell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 11 COMPITI DEL COMUNE DI TERTENIA

Nel quadro degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'ufficio cultura svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di indirizzo del servizio oggetto del presente Capitolato;
- b) svolge controlli e ispezioni in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla regolarità della gestione complessiva del servizio svolto;
- c) individua il/la Referente con il quale l'aggiudicatario si dovrà rapportare riguardo all'attività oggetto del presente appalto.

ART. 12 CONTRATTO

Tra il Comune di Tertenia e l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto in forma di scrittura privata che sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, nel termine che verrà stabilito dall'Amministrazione comunale e, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione della positiva verifica dei requisiti generali e speciali e dalla data prevista per la stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, tutti i documenti necessari alla stipula medesima. Il contratto che sarà stipulato tra le parti sarà

immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione comunale lo diverrà soltanto a seguito della prescritta procedura di perfezionamento.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere in qualsiasi momento il contratto avente ad oggetto il servizio di cui al presente capitolato in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti. Le inadempienze del concessionario devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del concessionario;
- b) In caso di cessione del contratto;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) in caso di dichiarazioni mendaci;
- e) irrogazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- f) gravi motivi di interesse pubblico.

Tutte le clausole del presente capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.

ART. 14 PENALI

In caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti o per inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Ufficio, l'Ente provvederà a contestare per iscritto tali inadempienze, fissando un termine per la relativa regolarizzazione.

Nel caso in cui, per cause imputabili all'Impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato, si applica una penale pari al 2 x1000 dell'ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante PEC, relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione della fattura successiva. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli adempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa, ai sensi dell'art. 13. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa di ritardi o degli inadempimenti dell'impresa.

ART. 15 ASSOGGETTAMENTI FISCALI

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla registrazione del contratto d'appalto, sottoscritto in forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso, saranno a carico di chi richiede la stessa.

ART. 16 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.10, l'aggiudicatario si obbliga a comunicare al Comune di Tertenia, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ad individuare le persone delegate ad operare su di esso.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L. n. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010.

Art. 17 NORMA DI RINVIO

Per le varie formalità non specificate nel presente capitolato e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il concessionario riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

In caso di controversie sarà competente il Foro di Lanusei.